

NOTA DI SINTESI

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 4 gennaio 2024, Prot. 1600

Finalità e ambito di applicazione del provvedimento *(articolo 1)*

Il comma 1 reca le finalità del decreto che disciplina criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno. Il comma 2 riconosce ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, un incentivo composto da:

- a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili;
- b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Il comma 3 stabilisce che per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all'Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR. Il comma 4 affida ad ARERA il compito di definire le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione della tariffa incentivante (comma 2, lettera b). Il comma 5 fissa invece la cessazione dell'applicazione del decreto al 31 luglio 2026.

Soggetto gestore *(Articolo 3)*

Affida il compito di soggetto gestore al GSE e rinvia a uno specifico accordo tra lo stesso e il MASE la definizione dei compiti dell'Amministrazione centrale e del soggetto gestore. Alla copertura dei costi connessi all'accordo, sostenuti dal GSE si provvede mediante un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi alle agevolazioni.

Soggetti beneficiari *(Articolo 4)*

Il comma 1 elenca i soggetti beneficiari della misura:

- a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, comprese le cooperative agricole che svolgono le seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse e le cooperative o loro consorzi e associazioni temporanee di imprese agricole;
- b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un imprenditore agricolo.

Il comma 2 esclude dall'accesso agli incentivi:

- a) le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
- b) i soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici (articoli da 94 a 98 del Dlgs n. 36 del 2023 - condanna definitiva per delitti, false comunicazioni sociali, frode, sfruttamento lavoro minorile, gravi infrazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, obblighi in materia ambientale, conflitto di interessi, distorsione alla concorrenza, illecito professionale grave ...);
- c) i soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (licenze o autorizzazioni di polizia e commercio, concessioni di acque pubbliche e di beni demaniali, concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici, iscrizioni negli elenchi di appaltatori e fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la PA, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso, attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici, licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive, altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali...);
- d) le imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- e) i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, con un volume di affari annuo inferiore a 7.000 euro.

Il comma 3 esclude dall'accesso agli incentivi anche gli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del decreto. Gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche (permessi, studi preliminari di fattibilità) non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

Il comma 4 prevede la possibilità per i soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi, di rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto con conseguente restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione, che è condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione.

Modalità e requisiti generali per l'accesso agli incentivi *(Articolo 5)*

I commi 1 e 2 precisano che accedono ai meccanismi incentivanti;

- ✓ gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità degli imprenditori agricoli e affini (articolo 4, comma 1, lettera a) a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW;
- ✓ gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità degli imprenditori agricoli e affini e delle associazioni temporanee di imprese (articolo 4, comma 1, lettere a) e b) a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW.

Il comma 3 prevede che i suddetti impianti che accedono alle procedure bandite debbano garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- c) rispetto dei requisiti contenuti nell'Allegato 2 (requisiti dei sistemi agrivoltaici avanzati), lettera a) (caratteristiche progettuali e costruttive del sistema agrivoltaico);
- d) garanzia della continuità dell'attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l'impianto;
- e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
- f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH);
- g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, ovvero, in alternativa, l'impegno dell'istituto a finanziare l'intervento.

Il comma 4 prevede che su richiesta del produttore, sia possibile accedere alle procedure bandite, presentando il provvedimento favorevole di VIA, ove previsto, al posto del possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Procedure per l'accesso agli incentivi *(Articolo 6)*

I commi 1 e 2 precisano che l'accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici (articolo 5, commi 1 e 2) avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del 2024, svolte in modalità telematica, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti residui non assegnati nelle procedure precedenti.

I commi 3 e 4, ai fini dell'accesso alle procedure, stabiliscono che gli impianti devono rispettare i requisiti richiesti (articolo 5, commi 3 e 4) e i soggetti richiedenti devono offrire, nell'istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, indicata nell'Allegato 1, non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta al ribasso non si applica per gli impianti di potenza fino a 1 MW che accedono tramite registro.

Il comma 5 prevede che ciascuna procedura abbia un periodo di apertura dei bandi di 60 giorni, nel quale i proponenti possono presentare domanda di accesso agli incentivi. Le graduatorie sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla chiusura di ogni singola procedura.

Il comma 6, fermo il contingente di potenza complessivamente individuato all'articolo 5, l'individuazione dei contingenti di potenza resi disponibili nelle singole procedure, nonché le date di svolgimento delle procedure nelle quali tali contingenti sono messi a disposizione e i meccanismi di riallocazione e redistribuzione della potenza, sono definite nelle regole operative disciplinate dall'articolo 12.

Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi *(Articolo 7)*

Il comma 1 elenca la documentazione necessaria da allegare alle istanze di partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi che devono essere inviate al GSE esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo modelli definiti nelle regole operative:

- a) l'offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
- b) la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti richiesti (articolo 5, commi 3 e 4);
- c) la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del criterio di priorità di cui al successivo comma 5, lettera a).

I commi da 2 a 7 pongono in capo al GSE una serie di compiti riguardanti:

- ✓ la verifica, prima della chiusura della procedura, della completezza dell'istanza di partecipazione e la comunicazione degli esiti al soggetto proponente e dopo la chiusura della procedura, l'esame della documentazione trasmessa per verificare il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi (commi 2 e 3);
- ✓ la formazione della graduatoria che tenga conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento (l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante e del contributo in conto capitale) (comma 4);
- ✓ l'applicazione, a parità di ribasso, di ulteriori criteri di priorità, nel caso in cui le istanze comportino il superamento del contingente messo a disposizione per singola procedura: a) maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell'impresa agricola rispetto alla produzione netta dell'impianto, definita sulla base dei dati di progetto; b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura (comma 5);
- ✓ la decisione, nel caso in cui, per uno stesso impianto sia presentata contestualmente domanda di iscrizione sia alle procedure d'asta che di registro, di far prevalere la richiesta di iscrizione alla procedura d'asta nel formare le rispettive graduatorie (comma 6);
- ✓ la pubblicazione sul proprio sito delle graduatorie con l'elenco degli impianti selezionati e i criteri di priorità eventualmente applicati (comma 7).

Tempi massimi per la realizzazione degli interventi *(Articolo 8)*

Il comma 1 disciplina i tempi massimi per la realizzazione degli interventi, prevedendo che gli impianti risultanti in posizione utile nelle graduatorie entrano in esercizio entro 18 mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Questi termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore e comunque non possono andare oltre il 30 giugno 2026.

Il comma 2 prevede che il mancato rispetto dei suddetti termini, comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0.5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 9 mesi di ritardo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Il comma 3 stabilisce che nel caso non venga rispettato il limite massimo di 9 mesi di ritardo ovvero l'ulteriore termine del 30 giugno 2026, il GSE dichiara la decadenza del diritto di accesso a tutti i benefici previsti dal decreto e, qualora

l'impianto venga successivamente riammesso ai meccanismi di incentivazione, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente. Il comma 4 esclude l'applicazione delle precedenti norme (comma 3) qualora, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria, il soggetto responsabile comunichi al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.

Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti *(Articolo 9)*

Stabilisce che i soggetti titolari degli impianti debbano comunicare al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i 30 giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso e comunque non oltre il 31 luglio 2026. La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva. Successivamente all'entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo, dalla comunicazione di entrata in esercizio commerciale, provvede ad erogare gli incentivi.

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti *(Articolo 10)*

Il comma 1 affida al Gse il compito di erogare gli incentivi, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, secondo le seguenti modalità:

- a) per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui alla lettera b);
- b) per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario e: 1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete; 2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

Il comma 2 fissa a 20 anni il periodo di erogazione degli incentivi da parte del GSE (periodo di vita utile convenzionale degli impianti), considerato al netto di eventuali fermi dovuti a cause di forza maggiore ovvero da fermi effettuati per realizzare interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati. Il comma 3 prevede che l'erogazione degli incentivi sia sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale *(Articolo 11)*

Prevede che alla comunicazione di entrata in esercizio siano allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati, in relazione alla realizzazione dell'intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata dalle regole operative. Le voci di spesa ammissibili sono indicate all'Allegato 3 mentre il costo di investimento massimo di riferimento per l'erogazione del contributo è riportato all'Allegato 1. Le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e di erogazione del contributo in conto capitale sono definite con le regole operative. Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio dell'impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Regole operative e avviso pubblico (Articolo 12)

I commi 1 e 2 rinviano a un decreto del MASE, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'approvazione, su proposta del GSE, delle regole operative per l'accesso agli incentivi che disciplinano in particolare:

- a) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste;
- b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi in modo tale che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese;
- c) il calendario di dettaglio delle procedure competitive da svolgere;
- d) le modalità operative con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
- e) i contratti tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti istanti ai fini della concessione del contributo in conto capitale e della tariffa incentivante;
- f) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
- g) i requisiti dimensionali e costruttivi degli impianti;
- h) le caratteristiche e le modalità di monitoraggio riguardanti la prosecuzione dell'attività agricola;
- i) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'acquisizione delle misure elettriche, nonché le modalità con le quali provvede all'erogazione degli incentivi spettanti;
- j) le modalità con le quali si provvede alle verifiche e ai controlli;
- k) gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l'accesso agli incentivi;
- l) le modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale;
- m) le modalità di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'attuazione degli interventi finanziati;
- n) le fattispecie di revoca totale e parziale dei benefici.

Il comma 3 affida al GSE il compito di emanare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1, il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive.

Cumulabilità degli incentivi (Articolo 13)

Precisa che gli incentivi oggetto del decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno destinati agli stessi progetti e l'accesso agli stessi è alternativo al ritiro dedicato (articolo 13, comma 3, del Dlgs n. 387 del 2003 -

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e al meccanismo di scambio sul posto.

Monitoraggio della misura *(Articolo 14)*

Affida al GSE il compito di svolgere le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 (Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni) del Dlgs n. 199 del 2021 (RED II) dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del decreto e di analizzare i costi delle tecnologie riscontrabili sul mercato trasmettendo annualmente i dati al MASE. Qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal decreto è, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente per garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara, con decreto MASE può essere aggiornato il valore della tariffa di riferimento ovvero adeguati i contingenti di capacità produttiva resi disponibili. Tali eventuali modifiche si applicano alle procedure bandite successivamente all'adozione delle modifiche stesse. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi fino alla trasmissione completa dei dati richiesti. Il GSE ha inoltre il compito di aggiornare e rendere pubbliche, sul proprio sito internet in un apposito contatore, le informazioni sul contingente disponibile.

Revoche *(Articolo 15)*

Elenca i casi di revoca dei benefici:

- a) perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- b) dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento;
- c) violazione dei principi generali di DNSH e/o tagging climatico;
- d) mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi;
- e) realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in graduatoria;
- f) negli altri casi individuati con il decreto di definizione delle regole operative (articolo 12).

Piano di valutazione *(Articolo 16)*

Il comma 1 demanda al MASE, il compito di individuare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato dalla Commissione europea che dovrà essere:

- a) indipendente dal MASE e dal GSE e non in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura;
- b) dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente;
- c) tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione finale entro il 31 dicembre 2024 e una relazione di valutazione addizionale entro il 30 settembre 2025. Entro gli

stessi termini, i documenti sono trasmessi al MASE, che li rende pubblici sul proprio sito internet. Il comma 2 demanda al GSE il compito di raccogliere i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attività di monitoraggio e li rende pubblici. Il comma 3 demanda ad ARERA il compito di definire le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica i costi correlati allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri *(Articolo 17)*

Il comma 1 garantisce agli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'UE o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, la possibilità di partecipare alle procedure previste dal decreto ai soli fini dell'accesso alle tariffe incentivanti alle condizioni e modalità indicate. Il comma 2 ammette alle procedure tali impianti a condizione che:

- a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto;
- b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità di prova dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;
- c) gli impianti posseggano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal decreto per gli impianti situati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE. Il comma 3 riporta la formula per calcolare la potenza massima resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti oggetto dell'articolo.

Il comma 4 pone in capo al GSE il compito di verificare, 30 giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, la sussistenza delle condizioni richieste per gli impianti fuori dal territorio nazionale e in caso positivo:

- a) rende nota la potenza massima resa disponibile, facendo riferimento agli ultimi dati EUROSTAT;
- b) inserisce le richieste di accesso al meccanismo di supporto nelle graduatorie.

Disposizioni finali *(Articolo 18)*

Fissa l'entrata in vigore del decreto al giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito istituzionale del MASE. Della sua adozione viene data notizia mediante pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale.